

Finanziamento ed eventuale successiva rinuncia ai crediti da parte dei soci: profili civilistici, contabili e fiscali

di Giuseppe Pagani

1. Premessa

L'atteggiamento degli istituti di credito nella gestione degli affidamenti, sempre più restrittivo e selettivo, e solo parzialmente giustificato dalle crescenti "sofferenze", ha reso difficoltoso il ricorso all'indebitamento bancario tradizionale. Raramente, pertanto, il ricorso ai soci può definirsi quale frutto di una soluzione meditata, sia esso volto a fronteggiare scadenze non procrastinabili, quali la copertura di perdite d'esercizio, ovvero semplici fabbisogni di liquidità. Il presente contributo intende fornire un riferimento utile ad approfondire la tematica richiamata.

2. Il finanziamento e la successiva rinuncia al rimborso da parte dei soci: profili civilistici, gestionali e contabili

Il finanziamento erogato da parte dei soci, nei confronti della società partecipata, ha natura civilistica riconducibile a quella del contratto di mutuo, di cui all'articolo 1813 del codice civile. Va comunque precisato che, con specifico riferimento alle operazioni in esame, la riforma del diritto societario, intervenuta ad opera del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, ha introdotto due norme di riferimento, e precisamente, gli articoli 2467¹ e 2497-quinquies² del codice civile vigente.

Il primo dei due articoli citati è la norma di riferimento in materia: norma che determina la postergazione del rimborso dei finanziamenti derivanti dai soci, a beneficio della ragioni vantate dai terzi creditori della società. Questi ultimi, infatti, in assenza di detta previsione normativa, potrebbero veder pregiudicate le proprie ragioni, dal concorso delle stesse con quelle vantate dai soci della società. La disposizione richiamata va poi oltre, affermando che, nell'ipotesi in cui il rimborso del finanziamento sia avvenuto nell'anno precedente un' eventuale dichiarazione di fallimento della società debitrice, lo stesso debba essere restituito alla stessa società. Viene quindi, ulteriormente, definita come soggetta alla predetta postergazione, ogni forma di erogazione da parte dei soci, in favore della società, che lasci intravedere "... un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio

1 Inerente in particolare le società a responsabilità limitata

2 Inerenti i cosiddetti "gruppi" societari

netto”, ovvero “... una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

L'attenzione del Legislatore è quindi volta a richiedere **una maggiore scrupolosità nel valutare preventivamente l'opportunità dell'operazione di finanziamento da parte dei soci. Quanto precede, in relazione alla complessiva situazione finanziaria, al grado di capitalizzazione e di indebitamento, che distinguono l'attività d'impresa, potenzialmente interessata come beneficiaria del possibile finanziamento.**

Definiti i riferimenti normativi di carattere civilistico, pare necessario porsi una questione di legittimità circa la correttezza del ricorso al finanziamento erogato da soci, in seno ad una società commerciale. In tal senso si evidenzia che i finanziamenti erogati dai soci, sono soggetti sostanzialmente alle norme sulla raccolta del risparmio, di cui all'. La prima delle due norme citate, per quanto di nostro inte**articolo 11 del decreto legislativo n. 385/93, e alla delibera del CICR³ del 19 luglio 2005** resse, afferma in sintesi quanto segue :

- a) la raccolta di risparmio tra il pubblico è riservata alle banche ;
- b) va considerata “raccolta di risparmio” l'acquisizione di fondi con obbligo di restituzione;
- c) il CICR stabilisce “limiti e criteri” in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico, quella effettuata presso specifiche categorie, individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

La delibera del CICR del 19 luglio 2005, da parte sua, ha provveduto a definire i limiti e criteri di cui sopra, nel senso seguente :

- a) le società possono raccogliere risparmio presso i soci, purchè tale facoltà “... sia prevista nello statuto”;**
- b) possono erogare finanziamenti alle società partecipate, soltanto quei soci che detengano almeno il 2% del capitale sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.**

Da precisare che le predette condizioni **non sono previste per le società di persone**, stante il carattere personalistico che distingue il rapporto tra socio e società.

3 Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

Definiti limiti e criteri entro i quali il ricorso al finanziamento dei soci è legittimo, ne andrebbe anche valutata la convenienza, sempre che si possa ancora “scegliere”... E' noto come infatti, il più delle volte, il ricorso ai soci sia una questione di forza maggiore, piuttosto che frutto di una consapevole e mirata scelta gestionale. Il linea generale, **il ricorso all'indebitamento è conveniente qualora ci si trovi in presenza di una leva finanziaria positiva.**

Con la locuzione che precede si intende fare riferimento **all'esistenza di un margine positivo tra il rendimento del capitale investito nell'attività d'impresa e il costo sopportato per ottenere capitali da terzi.** E' in tali ipotesi che il ricorso al capitale di terzi può ritenersi conveniente, ed è per la stessa ragione, da diversa prospettiva, che la rinuncia al credito da finanziamento, da parte dei soci, risulta conveniente in situazioni di scarsa redditività operativa. In tal modo, infatti, si estingue un debito e si incrementa il patrimonio societario, riducendo gli oneri finanziari, tanto più gravosi, quanto minore è la redditività dell'attività d'impresa.

Venendo ad esaminare, quindi, **gli aspetti contabili e di imputazione a bilancio**, pare di primaria importanza **identificare con precisione la natura dei versamenti che i soci decidono di eseguire in favore della società partecipata, e la connessa imputazione a bilancio.**

Secondo quanto espresso dal Principio Contabile n. 28, emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità, i predetti versamenti possono essere così classificati e distinti:

- **Versamenti a titolo di finanziamento ;**
- **Versamenti a fondo perduto ;**
- **Versamenti in conto futuro aumento di capitale ;**
- **Versamenti in conto aumento di capitale.**

I versamenti eseguiti “a titolo di finanziamento”, sono i soli, tra quelli richiamati poc'anzi, in relazione ai quali la società abbia l'obbligo di restituzione, stante la natura di riserve di capitale attribuibile alle voci elencate di seguito : **essi devono pertanto essere rilevati tra le passività patrimoniali, alla voce D), punto 3), “debiti verso soci per finanziamenti”⁴.**

A nulla rileva la natura, fruttifera od infruttifera, dei predetti debiti, né l'eventualità che i citati versamenti vengano eseguiti dai soci in misura proporzionale alle quote

4 Il riferimento, come è noto, è all'articolo 2424 del Codice Civile, “Contenuto dello stato patrimoniale”.

societarie dagli stessi possedute ... **Il solo aspetto caratterizzante la natura di “finanziamento” è dato dal diritto dei soci alla restituzione di quanto versato.** Le scritture, nell'ipotesi di un finanziamento fruttifero di interessi saranno del tipo descritto dei seguito.

Al momento dell'**accensione del prestito** :

Depositi bancari (C.IV.1 Attività -S.P.)	a	Debiti verso soci per finanziamenti (D.3Passività S.P.)
---	---	--

Al **pagamento rateale, comprensivo di quota capitale e di interessi** :

Diversi	a	Diversi
Debiti verso soci per finanziamenti		
Interessi passivi (C.17 Interessi ed altri oneri finanziari -C.E.)	a	Depositi bancari
	a	Ritenute da versare (D.12 Debiti Tributari S.P.)

Con riferimento alla **ritenuta sugli interessi passivi**, da assolvere sul finanziamento, giova precisare quanto segue :

- la ritenuta, del 20% a titolo di acconto, è da operare nei confronti di soci che non detengano la partecipazione nell'ambito di attività d'impresa ;
- la stessa ritenuta non andrà applicata nei confronti dei soci che, al contrario, detengano la partecipazione nel contesto della propria attività d'impresa (siano essi persone fisiche o giuridiche, e quindi, in forma di imprese individuali, o societarie, a nulla rileva): quanto precede, stante il fatto che, in tali ultime ipotesi, i ricavi relativi agli interessi attivi percepiti, verranno ad essere tassati quali componenti positivi dello stesso reddito d'impresa così

generato;

- la ritenuta sarà, infine, a titolo di imposta, laddove il socio percipiente (persona fisica o giuridica) sia un soggetto non residente⁵.

Ne consegue che un eventuale, successiva, **rinuncia al credito vantato da parte dei soci**, determinata dall'intento degli stessi di patrimonializzare la società, riducendone al contempo l'indebitamento, dovrebbe dar luogo ad una scrittura del tipo seguente :

Debiti verso soci per finanziamenti	a	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale
-------------------------------------	---	--

Va detto che, in contropartita al venir meno dei debiti, potrebbe anche imputarsi una riserva per copertura perdite, assimilabile per “natura”, sia ai versamenti “in conto futuro aumento di capitale”, che ai versamenti “a fondo perduto”... : tutte queste voci rientrano infatti a pieno titolo tra le componenti il Patrimonio Netto, e fanno capo alla voce A), punto VII, dell'articolo 2424 del codice civile, denominata “Altre Riserve”. In tal senso si esprime, peraltro, lo stesso Principio Contabile n°28 dell'OIC, laddove afferma testualmente che “...**ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale**”. I versamenti “a fondo perduto”, infatti, al pari dei versamenti “in conto futuro aumento di capitale”, vengono posti in essere qualora i soci, pur senza procedere ad un aumento di capitale in senso proprio, intendano sopperire al fabbisogno di liquidità della partecipata, mediante nuovi apporti di danaro, ovvero, come nell'ipotesi in esame, alla rinuncia di crediti vantati a titolo di finanziamento. **L'esatta imputazione contabile delle erogazioni effettuate dai soci a favore della società partecipata assume pertanto fondamentale rilievo, non soltanto a fini civilistici e di corretta rappresentazione in bilancio, ma anche, come vedremo nel paragrafo successivo, onde provare l'esatta natura degli stessi, in caso di accertamenti fiscali .**

⁵ Fatte salve specifiche disposizioni dettate dalle convenzioni bilaterali vigenti in materia.

3. Aspetti fiscali del finanziamento soci

Il secondo comma dell'articolo 45, d.p.r. n. 917/86, dispone che : “per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si considerano percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilire per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale”.

Ai sensi del successivo articolo 46, comma 1, dello stesso T.U.I.R., “Le somme versate alle società commerciali ... dai loro soci o partecipanti, si considerano date a mutuo, se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”.

E' pertanto evidente come, ai fini delle imposte sui redditi, le erogazioni di danaro eseguite dai soci di società commerciali vengono considerate come date a mutuo, e con maturazione di interessi, sempre che dai bilanci delle società partecipate non emerga:

- che il prestito effettuato non sia fruttifero di interessi, il che andrebbe provato con un atto scritto avente data certa, per essere opponibile a possibili contestazioni del fisco. Da notare ulteriormente che la pattuizione di infruttuosità andrebbe motivata, specie se l'erogante è a sua volta titolare di reddito d'impresa, e a sua volta indebitato, con sostenimento di oneri finanziari. Ciò ai fini delle possibili contestazioni di antieconomicità mosse dall'amministrazione finanziaria;**
- in alternativa, dai bilanci della partecipata potrebbe desumersi che l'erogazione di danaro non costituisca affatto un finanziamento, avendo al contrario, tutt'altre finalità, tese al consolidamento patrimoniale della stessa società beneficiaria.**

In quest'ultima ipotesi, dal bilancio e dagli atti societari (verbali assembleari, scritture private, o atti redatti per corrispondenza) deve emergere inequivocabilmente la natura di versamenti eseguiti dai soci ad incremento del patrimonio societario, aventi pertanto natura di apporto permanente. La problematica appena esaminata torna a proporsi, anche **nell'ipotesi di rinuncia al credito di finanziamento, da parte dei soci che avevano in precedenza disposto un finanziamento a favore della società, onde dimostrare la**

mutata destinazione delle somme a suo tempo erogate a titolo di prestito (oneroso o meno), ed ora destinate a dotazione patrimoniale della beneficiaria. Anche in tal caso, sia dai documenti della società (verbale assembleare o corrispondenza) che, soprattutto, dalle scritture contabili e dal bilancio, dovrà trasparire la nuova destinazione del versamento a suo tempo eseguito. Tornando all'ipotesi "base" del finanziamento, dal lato delle imposte sui redditi, **la componente reddituale negativa per la beneficiaria, e positiva per i soci (che detengano la partecipazione nell'ambito del reddito d'impresa) è rappresentata dagli interessi sul prestito, sempre che questo non sia infruttifero.**

Esaminando la questione **dal punto di vista dei soci**, solo qualora il socio finanziatore sia una persona fisica, che non detenga la partecipazione in esercizio di reddito d'impresa, questi dovrà dichiarare gli interessi (che siano percepiti, o meno) come redditi di capitale, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera h, del d.p.r. n. 917/86. Il provento relativo andrà evidenziato, all'interno del Modello Unico 2013 Persone Fisiche del socio, nel Quadro RL, al rigo 2, al lordo della ritenuta, operata dalla società che ha versato gli interessi, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del d.p.r. n. 600/73. Ritenuta, quest'ultima, che obbliga il percettore (anche se la percezione è soltanto presunta) a dichiarare il reddito di capitale, facendolo concorrere alla determinazione del proprio imponibile complessivo, da sottoporre ad irpef con aliquota progressiva.

Qualora, invece, il socio finanziatore detenga invece la partecipazione nell'ambito di un'attività d'impresa, permarrà la presunzione circa la misura degli interessi (si veda in merito l'articolo 89, comma 5, del vigente TUIR), ma non sarà applicata alcuna ritenuta, dovendo considerare i predetti proventi finanziari quali componenti positivi del reddito d'impresa.

Dal punto di vista delle società debentrici, gli interessi sostenuti sui prestiti erogati dai soci sono ordinariamente deducibili dal reddito d'impresa delle stesse. Va precisato che, laddove la beneficiaria del prestito sia una società di capitali, soggetto passivo ires, gli interessi passivi cui si è fatto riferimento saranno deducibili, al pari degli altri oneri finanziari, in base al disposto di cui all'articolo 96 del TUIR, che così dispone, al 1° comma: **"gli interessi passivi ... sono deducibili in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione**

caratteristica”.

Interessante è poi **il trattamento degli atti di finanziamento (e vedremo anche i riferimenti alle successive, eventuali, rinunce) ai fini delle imposte indirette.** Da un lato si applica l'imposta di bollo da apporre in ragione di € 14,62 ogni quattro facciate del contratto di prestito di danaro (articolo 2, Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 642/1972); dall'altro si applica l'imposta di registro, da corrispondere in ragione del 3% del capitale erogato (articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 131/86): il contratto di finanziamento rientra, infatti, tra gli atti da sottoporre a registrazione a termine fisso (entro 20 giorni dalla data dell'atto). **Quanto precede, tuttavia, risente di eccezioni legate alla forma del contratto, ed in particolare, all'ipotesi in cui il contratto sia redatto in forma di scambio di corrispondenza.** Va precisato che con la dizione **“per corrispondenza”**, si intende un atto redatto in forma epistolare, contenente la sola sottoscrizione del mittente e non anche quella del destinatario. Tali atti si perfezionano a patto che vi sia uno scambio epistolare, dal quale emerga un riscontro favorevole alla proposta contenuta nella prima comunicazione.

Nella suddetta ipotesi, infatti, **la registrazione, è dovuta soltanto “in caso d'uso”**: con tale locuzione si intende che la registrazione, non costituendo un obbligo di legge, si pone come un “onere” necessario al fine di trarre interesse dall'utilizzo (di qui il termine “uso”) della documentazione comprovante quanto avvenuto tra le parti. Il “caso d'uso”, in particolare, si concretizza qualora si renda necessario, ad esempio, il deposito dell'atto presso le cancellerie giudiziarie. **Se poi il socio finanziatore fosse rappresentato da una società, allora l'operazione sarebbe soggetta ad iva, seppure esente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.p.r. n. 633/72, e la registrazione sarebbe dovuta, sempre in caso d'uso, ed in misura fissa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, d.p.r. n. 131/86⁶.**

6 Per il collegamento alla Tariffa allegata al d.p.r. n°131/86, si veda l' articolo 1, parte II, lettera b), della stessa.

4. La rinuncia al credito da parte dei soci : profilo fiscale .

La rinuncia al credito derivante da finanziamenti erogati, ad opera dei soci, come si è avuto modo di accennare in precedenza, costituisce una fonte di patrimonializzazione per l'attività d'impresa, beneficiando anche del cosiddetto ACE⁷, introdotto per la prima volta nel modello Unico 2012, per incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, mediante l'articolo 1, decreto legge n°201/2011. Tale provvedimento **riconosce nella rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, un componente positivo dell'aggregato citato, che intende rappresentare l'incremento delle dotazioni patrimoniali nette, conseguito dall'impresa in un determinato periodo.**

L'incentivo in esame, nell'intento di fungere da stimolo alla patrimonializzazione delle attività, riduce l'imposizione sui redditi, in presenza di finanziamento con capitale di rischio, anziché di debito⁸. Eseguita tale doverosa annotazione, vediamo di inquadrare meglio la problematica della **rinuncia ai crediti di finanziamento, ad opera dei soci**. A tale scopo, ci sono utili le seguenti norme di riferimento:

- **L'articolo 88, comma 4**, del TUIR, secondo cui “**Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto, o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'art. 73⁹, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti...**” .
- **L'articolo 101, comma 7**, dello stesso TUIR, con riferimento alle **società di persone**, afferma che “**i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6¹⁰, dai propri soci, e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione, ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione**”.
- **L'articolo 94, comma 6**, del TUIR, fa sostanzialmente la stessa

7 Acronimo che sintetizza la locuzione “Aiuto alla Crescita Economica”

8 Senza addentrarsi nelle specifiche del calcolo inerente l'agevolazione richiamata, basti considerare che la detassazione consiste in una variazione in diminuzione del reddito d'impresa. Tale variazione ammonta al 3% dell'importo che emerge quale risultante di una serie di componenti, positivi e negativi... La rinuncia ai crediti di finanziamento da parte dei soci, come accennato, rappresenta un componente positivo del predetto aggregato, che, nel suo complesso, si identifica con l'incremento netto dei mezzi patrimoniali d'impresa nel periodo temporale considerato.

9 Si tratta dei soggetti passivi ires .

10 Ci si riferisce alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice.

previsione per i soci di società di capitali, affermando che: “l'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci, o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c)...”.

Se quindi i soci non beneficiano fiscalmente di alcuna deduzione, a fronte della rinuncia, neppure le società beneficiarie vedono “incisa” la propria situazione economica dall'operazione in esame, eccezion fatta per la questione ACE, che interessa la fase dichiarativa, e costituisce comunque una norma a carattere transitorio. **Con ciò si intende rafforzare l'evidenza di carattere meramente patrimoniale, ascrivibile alla questione di nostro interesse : evidenza che deve emergere, come si è detto, dalle scritture contabile e dal bilancio, così come da atti societari (ad esempio un verbale di assemblea dei soci che documenti la rinuncia), o da corrispondenza avente data certa (comunicazioni raccomandate destinate alla società, mediante le quali si dichiara tale rinuncia da parte dei soci, o messaggi di posta elettronica certificata, parimenti utili al fine di attribuire data certa alle determinazioni così assunte)**

4.1 Quando il finanziamento è “enunciato” dalla rinuncia al credito, entrambi cadono nella “trappola” del registro?

La Corte di Cassazione, con **sentenza 30 giugno 2010 n°15585**, ha evidenziato una problematica di non poco conto, in materia di imposizione indiretta, con particolare riferimento all'imposta di registro, prendendo spunto dal disposto di cui all'articolo 22, del d.p.r. n. 131/86.

La norma richiamata, rubricata come “**Enunciazione di atti non registrati**”, al primo comma recita testualmente: “**Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate**”.

Nella sentenza richiamata i Giudici di legittimità hanno fatto uso del principio richiamato, affermando che **è dovuta l'imposta di registro nella misura del 3% per un atto di finanziamento da parte dei soci, realizzato mediante**

contratto “verbale”¹¹, ma enunciato nel verbale di assemblea straordinaria nel quale è stata deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato dalle perdite, mediante rinuncia dei soci al diritto di vedersi rimborsato quanto a suo tempo erogato a beneficio della società partecipata.

Va precisato, anche se in tenore testuale della norma¹² non lo richiama, lo “spirito” della norma appena illustrata può essere meglio inteso, inserendo in apertura la locuzione “se in un atto sottoposto a registrazione...” : la ratio della disposizione è infatti quella di affermare che, **qualora in un atto registrato vengano enunciate disposizioni contenute in atti non registrati, allora anche gli atti cui si è fatto riferimento dovranno essere a loro volta sottoposti a registrazione.** Tuttavia, al fine di eliminare un effetto “paralizzante” e di timore ingiustificato della norma in esame, si ritiene di poter affermare, in merito, che **nessuna enunciazione, capace di rilievo fiscale, possa aversi con riferimento a casi, assai frequenti nella prassi operativa, quali, appunto, quelli della rinuncia al credito, o del suo utilizzo per una futura ricostituzione del capitale : al di fuori, quindi, di un atto notarile, o di altro atto sottoposto a registrazione (non rileva se per obbligo di legge o per libera iniziativa delle parti).**

In conclusione, si propone **un esempio di comunicazione a mezzo lettera raccomandata senza busta, (od altro mezzo utile ad apporre data certa), di un atto di rinuncia al credito da parte di un socio persona giuridica con trasformazione dello stesso credito in un versamento soci in conto futuro aumento di capitale.**

Società S.p.a.

Via.....

Località....

Spett.le

Società S.r.l.

Via.....

Località

11 Ma, si badi, **la medesima problematica torna a proporsi ogni qualvolta, ad esempio, il contratto di finanziamento si concretizzi nella forma dello scambio di corrispondenza!**

12 Ci si riferisce all'articolo 22 del d.p.r. n°131/86

**Oggetto : Comunicazione di Rinunzia al credito e sua trasformazione
in Versamento Soci in conto futuro aumento di capitale**

Premesso che la scrivente Società è intestataria di numero 16.360 quote sociali, del valore di € 0,52 cadauna, equivalenti all'81,8 % del capitale sociale della Società "....." S.r.l. .

Premesso altresì che è contestualmente creditrice della citata Società partecipata, per un importo pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), stante il finanziamento soci, eseguito a mezzo scambio di lettere raccomandate, in data 06.06.'07 .

Con la presente si comunica **la rinunzia al credito di cui sopra, trasformando lo stesso in un versamento in conto futuro aumento di capitale, da effettuarsi in data non ancora definita .**

Quanto precede, onde provvedere ad un consolidamento del patrimonio della Società "....." S.r.l., da noi partecipata, riducendone contestualmente il grado di indebitamento, in una fase di particolare criticità operativa del settore in cui la stessa opera.

Distinti saluti

Società "....." S.p.a.
Il Presidente del C.d.a.

11 dicembre 2013
Giuseppe Pagani